

DETERMINA DIRETTORIALE 1/19/DTC/CW

Fascicolo n. GU14/57840/2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LIZZIO - TIM SpA

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente LIZZIO, del 13/12/2018 acquisita con protocollo N. 0228883 del 13/12/2018

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento è risultato che:

Il sig. Lizzio, intestatario dell’utenza telefonica n. 095989xxx, ha contestato l’arbitraria fatturazione emessa dalla società TIM S.p.A. di importi successivi alla richiesta di migrazione verso altro operatore. In particolare, nonostante il trasferimento della predetta risorsa numerica verso altro operatore avvenuto in data 29 maggio 2017, attestato peraltro dalla prima fattura n. AH11741813 emessa da Vodafone, la società TIM S.p.A. perseverava nella fatturazione di importi non dovuti, a decorrere dalla fattura n. RV04050116 di euro 41,41 con scadenza agosto 2017. Nonostante vari reclami, la società TIM S.p.A. non si asteneva dalle successive fatturazioni, ma procedeva mediante conferimento di incarico alla società Fire S.p.A. all’intimazione di pagamento dell’importo complessivo di euro 430,95 con l’atto di costituzione in mora del 26 luglio 2018. In base a tali premesse, l’utente ha richiesto la revoca di tutte le fatture emesse dopo il 29 maggio 2017 e il ritiro della pratica di recupero crediti.

La società TIM S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall’articolo 16, comma 2, del Regolamento. Con nota inserita nel fascicolo documentale in data 31 gennaio 2019 detta società si è limitata ad asserire che “i disservizi lamentati dall’istante non attengono a problemi di passaggio tra operatori”.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte come di seguito precisato. La richiesta dell’istante concernente la risoluzione in esenzione spese e la regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno di tutti gli importi fatturati a far data dal conto n. RV04050116/2017 può ritenersi accoglibile, atteso che, a fronte di quanto lamentato dall’istante, la società TIM S.p.A. avrebbe dovuto smentire le deduzioni dell’utente e provare per tabulas la regolare e continua fornitura dei servizi richiesti, anche alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 13533/01), fornendo, al riguardo, la documentazione di dettaglio dei consumi generati dall’utenza telefonica in epigrafe e della relativa riferibilità alle condizioni economiche applicate. Per quanto sopra esposto, in ordine agli importi fatturati indebitamente a decorrere dal mese di giugno 2017 sussiste una responsabilità esclusiva della società TIM S.p.A. che legittima il diritto dell’istante allo storno degli importi sine titolo, anche in assenza dell’informativa prevista dall’articolo 3 della delibera n. 126/07/CONS. Orbene, la fatturazione di tutti gli importi inerenti al contratto de quo, successiva alla data di migrazione

verso la società Vodafone Italia S.p.A. avvenuta in data 29 maggio 2017, è da considerarsi indebita; ergo, la richiesta dell'istante di storno dei relativi importi può ritenersi accoglibile.

DETERMINA

- TIM SpA, in accoglimento dell'istanza del 13/12/2018, è tenuta a provvedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile inerente all'utenza telefonica n. 0959892xxx, mediante lo storno di tutti gli importi fatturati a far data dal conto n. RV04050116/2017, con contestuale emissione di note di credito e ritiro di pratiche di recupero crediti.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Per il direttore
Enrico Maria Cotugno